

Pos. AC-REI-RAIE

Regolamento Incarichi Esterni

Approvato con **Deliberazione del CdA n.43 del 10 giugno 2013** su indirizzi di cui alla **Deliberazione dell'Assemblea n.002/2013 del 13/02/2013** ai sensi dell'art.3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell'art.76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

REGOLE E PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, (d'ora in avanti "incarichi"), sempre che le caratteristiche dell'incarico non rientrino in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi. L'affidamento degli incarichi è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali della Area Marina Protetta.

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato. Il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la progettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di attività specifiche compensanti la mancanza di idonee professionalità all'interno del Consorzio, necessarie ed indispensabili per il funzionamento del Consorzio stesso, oppure per l'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
- d) **contratti** di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in possesso di partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:

- a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
- b) esercenti per professione abituale un'attività professionale priva di Albi, Elenchi o Ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
- c) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.

Il presente regolamento non si applica:

- a) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- b) ai rapporti di lavoro subordinato;
- c) ai componenti degli organismi di controllo interno;
- d) agli incarichi di progettazione, i quali sono disciplinati dal Codice dei lavori Pubblici.
- e) alle nomine fiduciarie previste nella normativa anche per amministratori di società partecipate.

ARTICOLO 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008; dell'art.3, comma 55, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art.46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008; dell'art.3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art.46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008; dell'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 e dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; disciplina l'affidamento a soggetti esterni al Consorzio di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
2. Il presente Provvedimento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea con deliberazione n. 02 del 13 febbraio 2013.

ARTICOLO 2

PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio d'Amministrazione, sulla scorta della individuazione del fabbisogno, approva se necessario, per tutta la durata dell'esercizio Finanziario o per un triennio, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 2, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e negli esercizi successivi,.
2. Il programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione ed alla Relazione Previsionale e Programmatica del Consorzio, quale documento di Programmazione.
3. Il programma è approvato in coerenza con il programma dell'Assemblea Consortile.

ARTICOLO 3

LIMITI DI SPESA

1. Il Provvedimento di cui al precedente art. 1 indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi ivi indicati rendendolo esplicito nel Bilancio di previsione nell'apposito capitolo esistente a tale scopo.
2. La spesa massima, per gli incarichi di studio e ricerca, siano esse consulenze o collaborazioni, dovrà basarsi sulle disponibilità di bilancio all'uopo assegnate.
3. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e/o che abbiano natura di urgenza, in tal caso può aver luogo anche l'affidamento diretto.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PER ATTIVARE GLI INCARICHI

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite sulla base del presente provvedimento del Consorzio conferente ed altresì, ai programmi del Consiglio di Amministrazione.
2. Deve essere accertata, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura deve essere accertata ed attestata l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
3. Qualunque incarico deve mantenere una coerenza tra l'oggetto dell'incarico e le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

ARTICOLO 5 PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO

1. Il Direttore-Responsabile predispose un apposito avviso di selezione approvato dal Consiglio di Amministrazione, previa certificazione del medesimo di carenza nell'ente della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo e con le modalità e le regole stabilite dal presente Regolamento, tramite apposito avviso pubblico o, in caso di urgenza, mediante gara informale con minimo tre inviti a Consulenti e/o Esperti in materie di competenza.
3. Per incarichi di importo complessivo lordo non superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita verifica delle caratteristiche curriculari delle persone interessate reperite attraverso indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque (o tre in casi di specifica professionalità) soggetti dotati dei requisiti necessari.
4. Per incarichi occasionali di importo complessivo lordo non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) l'incarico professionale può essere conferito dal Direttore-Responsabile con motivata scelta del professionista indicato in relazione alla peculiarità delle attività da svolgere, adottando un criterio di rotazione tra i candidati che inviano spontaneamente manifestazioni di interesse.

ARTICOLO 6 CONTENUTI

1. L'avviso pubblico o gara informale dovranno contenere:
 - l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al programma del Consiglio di Amministrazione;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - i documenti richiesti a corredo delle domande (ad esempio, curricula; attestati, altri o precedenti incarichi ecc.)
 - il compenso complessivo lordo previsto;
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
2. L'avviso pubblico dovrà essere diramato mediante:
 - a. sito Web ufficiale del Consorzio, per un periodo di pubblicazione minimo di dieci giorni .
 - b. altre forme di pubblicità potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI SCELTA

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico o negli inviti della gara informale, procede il Direttore-Responsabile, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per l'affidamento, il Direttore può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito, in questo caso, nell'avviso pubblico.
3. Secondo quanto previsto dall'Assemblea del Consorzio nella deliberazione n. 02 del 13 febbraio 2013 i criteri di priorità nella scelta dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - a) Per l'affidamento degli incarichi di collaborazione il possesso, da parte dell'incaricato, del requisito di **particolare specializzazione**, riferite alla natura e la materia dell'incarico stesso e delle esigenze del Consorzio;
 - b) Precedenza negli affidamenti ai professionisti verso cui lo stesso Consorzio ha investito attraverso corsi ed **attività formative universitarie convenzionate** con il Consorzio.
 - c) Preferenza per gli **affidamenti alle Guide abilitate dalle attività di formazione dell'Area Marina Protetta** nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 394/1991.

ARTICOLO 8

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Al termine della procedura, il Direttore-Responsabile provvede alla pubblicazione dell'aggiudicazione, in caso di avviso pubblico, o, in caso di gara informale procede all'aggiudicazione ai sensi di legge ed alla stipula del relativo contratto.
2. Il contratto deve, necessariamente, contenere:
 - a. tipologia della prestazione,
 - b. oggetto;
 - c. modalità di esecuzione;
 - d. responsabilità;
 - e. durata e luogo della prestazione;
 - f. compenso;
 - g. recesso;
 - h. risoluzione dell'incarico;
 - i. risoluzione delle controversie;
 - j. clausola di esclusività/non esclusività;
 - k. le condizioni, le modalità di dettaglio, l'eventuale tempistica, crono-programma della prestazione;
 - l. le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - m. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 9

CONTROLLI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti, al controllo dell'organo di revisione del Consorzio.
2. Tutti gli atti di affidamento vanno allegati come resoconti al Conto Consuntivo del Consorzio.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITA'

2. La violazione del presente provvedimento può costituire illecito disciplinare e determinare responsabilità erariali. I principi affermati sono quelli dell'accesso aperto ai contratti di lavoro autonomo ed alla correttezza delle relative procedure.

ARTICOLO 13

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E LIQUIDAZIONE

1. Qualunque incarico dovrà contenere la preventiva determinazione della durata, del luogo e dell'oggetto dell'incarico, del compenso e delle modalità dell'incarico comprese le modalità di liquidazione del compenso con cadenza da pattuire in sede di affidamento.
2. Il Direttore-Responsabile verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal consulente esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico conferito, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo.